Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 110° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 18 agosto 1969 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **511.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo « Francesco Trabattoni e Giuseppe Ronzoni », con sede in Seregno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo « Francesco Trabattoni e Giuseppe Ronzoni » di Seregno è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 13 novembre 1931;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo « Francesco Trabattoni e Giuseppe Ronzoni », con sede in Seregno (Milano), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Milano;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Seregno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 13 novembre 1931.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 134. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **512.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo « Costantino Cantù », con sede in Abbiategrasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo « Costantino

Cantù », di Abbiategrasso, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 19 luglio 1929, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo « Costantino Cantù », con sede in Abbiategrasso (Milano), di cui alle premesse, è dicharato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Milano;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Abbiategrasso;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati dallo statuto dell'ente approvato con regio decreto 19 luglio 1929, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1962, registro n. 29 Interno, foglio n. 132.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 133. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 513.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile con sede in Terracina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Latina in data 18 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Terracina è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Terracina (Latina), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Latina;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Terracina;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 20 giugno 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 135. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. 514.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santo Spirito », con sede in Bra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo in data 8 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santo Spirito » di Bra, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santo Spirito », con sede in Bra (Cuneo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Cuneo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Bra;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1953, registro n. 231 Interno, foglio n. 241,

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 132. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. 515.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santa Maria della Misericordia », con sede in Poppi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 30 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santa Maria della Misericordia » di Poppi, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 15 agosto 1875;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santa Maria della Misericordia », con sede in Poppi (Arezzo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Arezzo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Poppi;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 15 agosto 1875.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 149. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. 516.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Bitonto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Bitonto è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 23 settembre 1883, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Bitonto (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bari;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Bitonto;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 23 settembre 1883, modificato con regio decreto 25 agosto 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 148. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969, n. 517.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santa Maria della Pace », con sede in Monte San Savino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 30 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santa Maria della Pace » di Monte San Savino, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 9 agosto 1935, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santa Maria della Pace », con sede in Monte San Savino (Arezzo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Arezzo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Monte San Savino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 9 agosto 1939, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1956, registro n. 3 Interno, foglio n. 294.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 150. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969, n. **518**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Santa Maria », con sede in Borgo Val di Taro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Parma in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Santa Maria », di Borgo Val di Taro, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1958;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Santa Maria », con sede in Borgo Val di Taro (Parma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Parma;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Borgo Val di Taro;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1958, registro Interno, foglio n. 20.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 146. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. **519**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « S. Salvatore », con sede in Corridonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Macerata in data 24 gennaio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « S. Salvatore » di Corridonia, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 14 luglio 1889;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « S. Salvatore », con sede in Corridonia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Macerata;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Corridonia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 14 luglio 1889.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 147. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. **520**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Santissima Annunziata », con sede in Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Taranto in data 11 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Santissima Annunziata » di Taranto, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 10 aprile 1910;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Santissima Annunziata », con sede in Taranto, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Taranto;
due membri eletti dal consiglio comunale di Taranto;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 10 aprile 1910.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 145. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1969, n. **521**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale volontari italiani del sangue ad accettare un legato.

N. 521. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione nazionale volontari italiani del sangue viene autorizzata ad accettare il legato di L. 2.000.000 disposto dal sig. Francesco Staffini in favore della sezione comunale A.V.I.S. di Lodi.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 112. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. **522**.

Modificazione dello statuto dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

N. 522. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato viene modificato all'art. 8 dello statuto dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 137. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. **523**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare un legato.

N. 523. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare il legato di L. 5.000.000, disposto in favore del dipendente comitato provinciale di Milano dal defunto Balducci ing. Rolandino, detto Rolando, con testamento olografo a rogito notar Guasti di Milano, pubblicato il 9 novembre 1967, registro n. 67246.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 139. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Oleifici dell'Etruria S.p.a. di Tarquinia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;
Considerato che la ditta Oleifici dell'Etruria S.p.A di Tarquinia (Viterbo) ha in corso operazioni di ristrut

turazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Oleifici dell'Etruria S.p.A. di Tarquinia (Viterbo) del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 febbraio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(7631)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta G. B. Galimberti & Figli di Osnago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta G.B. Galimberti & Figli di Osnago (Como) ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta G.B. Galimberti & Figli di Osnago (Como) del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 dicembre 1968 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(7632)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Pellei Colombo di Brecciarolo di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Pellei Colombo di Brecciarolo di Ascoli Piceno ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Pellei Colombo di Brecciarolo di Ascoli Piceno del trattamento previsto dall'art. 2 della legge

5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(7633)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1969.

Determinazione dei contributi da corrispondere al consorzio per la zona industriale apuana.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del consorzio per la zona industriale apuana;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;

Vista la deliberazione dell'assemblea di detto consorzio in data 30 ottobre 1968, relativa alle proposte di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti l'applicazione dei contributi a carico degli enti consorziati per il 1969 e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana;

Esaminato il bilancio di previsione del consorzio per l'anno 1969 deliberato dalla predetta assemblea, nella stessa riunione del 30 ottobre 1968;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1969 è stabilito in L. 0,60 per ogni 100 lire di tributi riscossi nell'esercizio 1967 dalla camera di commercio di Massa Carrara, dall'amministrazione provinciale di Massa Carrara e dai comuni di Massa e di Carrara, e in L. 0,56 per ogni 100 lire di tributi riscossi durante il predetto esercizio dagli altri enti consorziati.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà iscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi e della camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1969.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1969 è stabilito in complessive lire 5.000.000.

Il consiglio del consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito, di ciascuna accertato o accertabile, per l'applicazione dell'imposta camerale.

Roma, addì 12 luglio 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per le finanze
REALE

(7498)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1969.

Concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 3 marzo 1969;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 29 marzo 1969;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 27 giugno 1969;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione prorogate per ultimo con il decreto interministeriale 31 dicembre 1968:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Ananas, per la preparazione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 13 luglio 1969)	14 luglio 1969	13 gennaio 1970
2. Apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, quelli con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa fra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio, destinati ad essere incorporati su natanti da diporto, costruiti presso cantieri nazionali per conto e nell'interesse di committenti esteri (con validità fino al 22 luglio 1969)	23 luglio 1969	22 gennaio 1970
3. Apparecchi da registrazione, per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 luglio 1969)	7 luglio 1969	6 gennaio 1970
4. Colimicina metansulfonato e colimicina solfato, da sottoporre a controlli vari e ad eventuale depurazione (con validità fino al 19 luglio 1969)	20 luglio 1969	19 gennaio 1970
5. Fusti di ferro contenenti olii greggi genuini di oliva, da purificare in regime di temporanea importazione, per essere vuotati e riesportati, vuoti o pieni, quand'anche non sussista la clausola della restituzione al mittente (con validità fino al 17 luglio 1969)	18 luglio 1969	17 gennaio 1970
6. Ghisa da affinazione, da trasformare in lingotti di acciaio comune, fino al carbonio e legato (con validità fino al 5 luglio 1969)	6 luglio 1969	5 gennaio 1970
7. Heptacloro, per la fabbricazione di insetticidi domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 luglio 1969)	31 luglio 1969	30 gennaio 1970
8. Legno di faggio, greggio e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 luglio 1969)	28 luglio 1969	27 gennaio 1970
9. Lingotti in acciaio comune fino al carbonio e speciale, per la fabbricazione di blumi, billette, bramme, bidoni, ecc., laminati a caldo, di acciaio comune fino al carbonio e legati (con validità fino al 26 luglio 1969)	27 luglio 1969	26 gennaio 1970
10. Metalli preziosi (oro, argento, platino e metalli del gruppo del platino), anche in cascami e rottami, per essere trasformati, a mezzo trattamenti chimici, in metalli preziosi allo stato colloidale, in sali od in altri composti inorganici od organici, a costituzione chimica definita o non, in preparazioni a base di metalli preziosi (con validità fino al 26 luglio 1969)	27 luglio 1969	26 gennaio 1970
11. Polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante), per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli (con validità fino al 3 luglio 1949)	4 luglio 1969	3 gennaio 1970
12. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di ferro stagnata (con validità fino al 1° luglio 1969)	2 luglio 1969	1° gennaio 1970
13. Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 500 gr. il metro quadrato, per essere apparecchiati, tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 19 luglio 1969)	20 luglio 1969	19 gennaio 1970
14. Tubi di vetro per lampade fluorescenti, per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo (con validità fino al 19 luglio 1969)	20 luglio 1969	19 gennaio 1970

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto interministeriale 31 gennaio 1969;

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti nella zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 agosto 1969)	3 agosto 1969	2 febbraio 1970
2. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 agosto 1969)	27 agosto 1969	26 febbraio 1970
3. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 agosto 1969)	11 agosto 1969	10 febbraio 1970
4. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 agosto 1969)	12 agosto 1969	11 febbraio 1970
5. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 agosto 1969)	11 agosto 1969	10 febbraio 1970
6. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 agosto 1969)	27 agosto 1969	26 febbraio 1970
7. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 31 agosto 1969)	1° settembre 1969	28 febbraio 1970
8. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 agosto 1969)	11 agosto 1969	10 febbraio 1970
9. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 agosto 1969)	3 agosto 1969	2 febbraio 1970
10. Fibre sintetiche e/o artificiali, per essere sottoposte a pettinatura (con validità fino all'8 agosto 1969)	9 agosto 1969	8 febbraio 1970
11. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 31 agosto 1969)	1° settembre 1969	28 febbraio 1970
12. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati e confezionati (con validità fino al 31 agosto 1969)	1° settembre 1969	28 febbraio 1970
13. Ghisa in pani, ferro-cromo e nichelio in pani, gocce e bricchette, per la fabbricazione di lamiere e nastri di acciaio speciale (con validità fino al 9 agosto 1969)	10 agosto 1969	9 febbraio 1970
14. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 agosto 1969)	18 agosto 1969	17 febbraio 1970
15. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 agosto 1969)	28 agosto 1969	27 febbraio 1970
16. Pelli greggie, non buone da pelliccia, per essere gropponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite, e quindi riesportate anche sotto forma di gropponi o di frassame (con validità fino al 3 agosto 1969)	4 agosto 1969	3 febbraio 1970
17. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 agosto 1969)	11 agosto 1969	10 febbraio 1970
18. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 agosto 1969)	18 agosto 1969	17 febbraio 1970
19. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 agosto 1969)	3 agosto 1969	2 febbraio 1970
20. Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 agosto 1969)	3 agosto 1969	2 febbraio 1970
21. Tubi flessibili di cartone, fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata di aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 31 agosto 1969)	1° settembre 1969	28 febbraio 1970
22. Vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature di occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 agosto 1969)	11 agosto 1969	10 febbraio 1970

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1969

Il Ministro per il commercio con l'estero
V. COLOMBO

Il Ministro per le finanze
REALE

(7601)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Adige.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Adige;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Adige;

Visto il voto n. 1320, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 gennaio 1969;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Adige viene delimitato come indicato nelle quattro corografie 1:100.000, vistate in data 17 gennaio 1969 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Adige ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Bolzano: S. Martino in Passiria, San Pancrazio, Andriano, Valdaora, Predoi, Badia, Rodengo, Velturno, Avelengo, Stelvio, Anterivo, Prato allo Stelvio, Moso in Passiria, Rasun-Anterselva, Selva di Val Gardena, Santa Cristina Val Gardena, Aldino, Curon Venosta, Malles Venosta, Tubre, Glorenza, Sluderno, Lasa, Martello, Silandro, Senales, Laces, Castelbello Ciardes, Naturno, Plaus, Parcines, San Leonardo in Passiria, Rifiano, Caines, Tirolo, Lagundo, Scena, Marlengo, Merano, Cermes, Ultimo, Lana, Verano, Postal, Meltina, S. Genesio Atesino, Tesimo, Nalles, Terlano, Appiano, Brennero, Vipiteno, Racines, Val di Vizze, Campo di Trens, Fortezza, Varna, Naz-Sciaves, San Candido, Dobbiaco, Valle di Casies, Villabassa, Braies, Monguelfo, Perca, Valle Aurina, Selva dei Molini, Campo Tures, Gais, Brunico, Corvara in Badia, San Martino in Badia, Marebbe, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Vandoies, Rio di Pusteria, Luson, Bressanone, Funes, Chiusa, Villandro, Barbiano, Ortisei, Laion, Ponte Gardena, Castelrotto, Fiè, Tires, Renon, Nova Levante, Nova Ponente, Cornedo all'Isarco, Sarentino, Bolzano, Laives, Caldaro, Vadena, Bronzolo, Ora, Termeno, Trodena, Montagna, Cortaccia, Egna, Magré all'Adige, Lauregno, Senale, San Felice, Salorno, Proves, La Valle.

Provincia di Trento: Spormaggiore, Ziano di Fiemme, Palù del Fersina, Nago-Torbole, Campitello di Fassa, Pellizzano, Mazzin, Tonadico, Soraga, Pozza di Fassa, Grauno, Valda, Faver, Lisignago, Nogaredo, Amblar, Cagnò, Campodenno, Cavizzana, Croviana, Faedo, Don, Lona Lases, Monclassico, Romallo, Ronzone, Ruffrè, Sarnonico, Sfruz, Terzolas, Vervò, Vignola-Falesina, Roverè della Luna, Pejo, Vermiglio, Ossana, Mezzana, Pinzolo, Commezzadura, Ragoli, Dimaro, Rabbi, Malè, Bresimo, Caldes, Cis, Livo, Rumo, Castelfondo, Fondo, Malosco, Brez, Cavareno, Romeno, Cloz, Dambel, Revò, Cles, Sanzeno, Coredo, Tuenno, Nanno, Tassullo, Tres, Taio, Terres, Flavon, Cunevo, Denno, Ton, Sporminore, Mezzocorona, Cavedago, Fai della Paganella, Mezzolombardo, Zambana, Canazei, Vigo di Fassa, Siror, Moena, Predazzo, Panchià, Tesero, Cavalese, Varena, Daiano, Castello di Fiemme, Valfloriana, Capriana, Sover, Grumes, Segonzano, Bedollo, Cembra, Giovo, Albiano, Lavis, Terlago, Fierozzo, Frassilongo, Sant'Orsola, Baselga di Pinè, Civezzano, Carano, Pergine Valsugana, Trento, Garniga, Vigolo Vattaro, Cimone, Aldeno, Besenello, Folgaria, Calliano, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina, Volano, Pannone, Isera, Terragnolo, Trambileno, Mori, Rovereto, Brentonico, Vallarsa, Avio, Ala, Smarano, Fornace.

Provincia di Belluno: Auronzo di Cadore, Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Falcade.

Provincia di Verona: Malcesine, Ferrara di Monte Baldo, Brentino-Belluno, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Fumane, Santo Ambrogio di Valpolicella, Marano di Valpolicella, Negrar, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Grezzana, Cerro Veronese, Roverè Veronese, Velo Veronese, San Mauro di Saline, Verona, Mezzane di Sotto, Selva di Progno, Badia Calavena, Tregnago, Vestenanuova, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Roncà, Montecchia di Crosara.

Provincia di Vicenza: Recoaro Terme, Crespadoro, Altissimo, San Pietro Mussolino, Nogarole Vicentino, Chiampo, Arzignano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e le quattro corografie, che ne fanno parte integrante, rimangono visibili presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia.

Roma, addì 18 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7143)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Tagliamento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Tagliamento;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Tagliamento;

Visto il voto n. 1320, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 gennaio 1969;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, numero 959, e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Tagliamento viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 17 gennaio 1969 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tagliamento ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Belluno: Lorenzago di Cadore, Vigo di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada.

Provincia di Udine: Forni di Sopra, Forni di Sotto, Sauris, Ampezzo, Socchieve, Preone, Enemonzo, Forni Avoltri, Rigolato, Comeglians, Prato Carnico, Ovaro, Raveo, Paluzza, Cercivento, Paularo, Ligosullo, Treppo Carnico, Ravascletto, Sutrio, Lauco, Villa Santina, Arta, Zuglio, Verzegnis, Tolmezzo, Cavazzo Carnico, Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna, Chiusaforte, Resia, Resiutta, Moggio Udinese, Amaro, Venzone, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Forgaria nel Friuli, Osoppo.

Provincia di Pordenone: Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito D'Asio, Clauzetto, Castelnovo del Friuli, Travesio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'Ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia.

Roma, addì 18 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7142)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1969.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Villanova di Bagnacavallo società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Villanova, frazione del comune di Bagnacavallo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio-decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Villanova di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova di Bagnacavallo, frazione del comune di Bagnacavallo (Ravenna), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lett. *a*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Villanova di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova di Bagnacavallo, frazione del comune di Bagnacavallo (Ravenna), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1969

Il Ministro: COLOMBO

(7707)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni espropriati nel comune di Crotone (Catanzaro), di complessivi ettari 537.38.60, espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta Zurlo Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, per le rispettive parti e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 36.828.670 (lire trentaseimilioniottocentoventottomilaseicentosettanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 39.610.000 già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6145/4049 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 14 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione, si procede altresì al conguaglio degli interessi dovuti.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

1) Premessa ed art. 1: superficie Ha. 555.57.10;
2) Articolo 2, 1° corpo: superficie Ha. 106.03.60;
3) Articolo 2, 2° corpo: superficie Ha. 133.31.40;
4) Articolo 2, 7° corpo: superficie Ha. 0.73.80;

Allegato

5) Corpo I, foglio n. 3, part. 1: superficie Ha. 56.47.70, reddito dominicale L. 27.108,96;
6) Corpo I, totali: superficie Ha. 106.03.60, reddito dominicale L. 50.714,88;
7) Corpo II, foglio n. 2: part. 5, superficie Ha. 113.68.40, reddito dominicale L. 54.568,32;
8) Corpo II, foglio n. 2; part. 2, fabbricato rurale;
9) Corpo II, foglio n. 2: part. 17, seminativo II, superficie Ha. 19.57.60, reddito dominicale L. 7.047,36;
10) Corpo II, totali: superficie Ha. 133.31.40, reddito dominicale L. 61.615,68;
11) Corpo III, foglio n. 58: part. 1, pascolo cespugliato;
12) Corpo VII, foglio n. 53: part. 14, seminativo III, superficie Ha. 0.73.80;
13) Corpo VIII, foglio n. 53: part. 7, reddito dominicale, lire 3.009,60;
14) Corpo VIII, foglio n. 53: part. 11, reddito dominicale L. 142,46;
15) Corpo VIII: totale reddito dominicale L. 21.809,48;

Riepilogo generale

16) Corpo I: superficie Ha. 106.03.60;
17) Corpo II: superficie Ha. 133.31.40;
18) In complesso: superficie Ha. 555.57.10;

Corrige

1) Premessa ed art. 1: superficie Ha. 537.38.60;
2) Articolo 2, 1° corpo: superficie Ha. 91.06.90;
3) Articolo 2, 2° corpo: superficie Ha. 130.09.60;
4) Articolo 2, 7° corpo: superficie Ha. 0.63.80;

Allegato

5) Corpo I, foglio n. 3, part. 1: superficie Ha. 41.51.00, reddito dominicale L. 19.924,80;
6) Corpo I, totali: superficie Ha. 91.06.90, reddito dominicale L. 43.530,72;
7) Corpo II, foglio n. 2, la particella 5 risulta frazionata come segue:

particella n. 5, seminativo I, Ha. 2.42.40, reddito dominicale L. 1.163,52;
particella n. 27, seminativo I, Ha. 1.79.50, reddito dominicale L. 861,60;
particella n. 28, seminativo I, Ha. 0.22.20, reddito dominicale L. 106,56;
particella n. 29, seminativo I, Ha. 2.28.30, reddito dominicale L. 1.095,84;
particella n. 30, seminativo I, Ha. 0.48.10, reddito dominicale L. 230,88;
particella n. 31, (non espropriata);
particella n. 32, seminativo I, Ha. 0.41.70, reddito dominicale L. 200,16;
particella n. 33, seminativo I, Ha. 0.10.40, reddito dominicale L. 49,92;
particella n. 34, seminativo I, Ha. 1.84.30, reddito dominicale L. 884,64;
particella n. 35, seminativo I, Ha. 9.69.40, reddito dominicale L. 4.653,12;
particella n. 36, seminativo I, Ha. 2.23.70, reddito dominicale L. 1.073,76;
particella n. 37, seminativo I, Ha. 2.14.70, reddito dominicale L. 1.030,56;
particella n. 38, seminativo I, Ha. 2.06.80, reddito dominicale L. 992,64;
particella n. 39, seminativo I, Ha. 2.67.60, reddito dominicale L. 1.284,48;
particella n. 40, seminativo I, Ha. 2.51.20, reddito dominicale L. 1.205,76;
particella n. 41, seminativo I, Ha. 2.12.30, reddito dominicale L. 1.019,04;
particella n. 42, seminativo I, Ha. 2.05.80, reddito dominicale L. 987,84;
particella n. 43, seminativo I, Ha. 2.09.00, reddito dominicale L. 1.003,20;
particella n. 44, seminativo I, Ha. 2.05.80, reddito dominicale L. 987,84;
particella n. 45, seminativo I, Ha. 0.82.30, reddito dominicale L. 395,04;
particella n. 46, seminativo I, Ha. 2.36.90, reddito dominicale L. 1.137,12;
particella n. 47, seminativo I, Ha. 2.37.20, reddito dominicale L. 1.138,56;
particella n. 48, seminativo I, Ha. 0.10.10, reddito dominicale L. 48,48;
particella n. 49, seminativo I, Ha. 0.27.10, reddito dominicale L. 130,08;
particella n. 50, seminativo I, Ha. 0.96.90, reddito dominicale L. 465,12;
particella n. 51, seminativo I, Ha. 0.86.10, reddito dominicale L. 413,28;
particella n. 52, seminativo I, Ha. 2.70.40, reddito dominicale L. 1.297,92;
particella n. 53, seminativo I, Ha. 2.72.40, reddito dominicale L. 1.307,52;
particella n. 54, seminativo I, Ha. 1.86.70, reddito dominicale L. 896,16;
particella n. 55, seminativo I, Ha. 2.22.50, reddito dominicale L. 1.068,00;
particella n. 56, seminativo I, Ha. 2.25.90, reddito dominicale L. 1.084,32;
particella n. 57, seminativo I, Ha. 2.14.70, reddito dominicale L. 1.030,56;
particella n. 58, seminativo I, Ha. 2.08.30, reddito dominicale L. 999,84;
particella n. 59, seminativo I, Ha. 2.05.90, reddito dominicale L. 988,32;
particella n. 60, seminativo I, Ha. 2.12.90, reddito dominicale L. 1.021,92;
particella n. 61, seminativo I, Ha. 1.99.50, reddito dominicale L. 957,60;
particella n. 62, seminativo I, Ha. 2.20.10, reddito dominicale L. 1.056,48;
particella n. 63, seminativo I, Ha. 1.04.90, reddito dominicale L. 503,52;
particella n. 64, seminativo I, Ha. 1.91.50, reddito dominicale L. 919,20;
particella n. 65, seminativo I, Ha. 1.97.80, reddito dominicale L. 949,44;
particella n. 66, seminativo I, Ha. 2.06.60, reddito dominicale L. 991,68;
particella n. 67, seminativo I, Ha. 1.97.80, reddito dominicale L. 949,44;
particella n. 68, seminativo I, Ha. 2.06.60, reddito dominicale L. 991,68;

particella n. 69, seminativo I, Ha. 2.07.50, reddito dominicale L. 996,00;
particella n. 70, seminativo I, Ha. 1.48.20 reddito dominicale L. 711,36;
particella n. 71, seminativo I, Ha. 0.11.10, reddito dominicale L. 53,28;
particella n. 72, seminativo I, Ha. 2.38.00, reddito dominicale L. 1.142,40;
particella n. 73, seminativo I, Ha. 2.24.30, reddito dominicale L. 1.076,64;
particella n. 74, seminativo I, Ha. 2.24.90, reddito dominicale L. 1.079,52;
particella n. 75, seminativo I, Ha. 2.16.90, reddito dominicale L. 1.041,12;
particella n. 76, seminativo I, Ha. 2.09.70, reddito dominicale L. 1.006,56;
particella n. 77, seminativo I, Ha. 0.08.40, reddito dominicale L. 40,32;
particella n. 78, seminativo I, Ha. 0.00.90, reddito dominicale L. 4,32;
particella n. 79, seminativo I, Ha. 0.20.60, reddito dominicale L. 98,88;
particella n. 80, seminativo I, Ha. 0.10.80, reddito dominicale L. 51,84;
particella n. 81, seminativo I, Ha. 0.00.70, reddito dominicale L. 3,36;
particella n. 82, seminativo I, Ha. 2.28.30, reddito dominicale L. 1.095,84;
particella n. 83, seminativo I, Ha. 2.03.50, reddito dominicale L. 976,80;
particella n. 84, seminativo I, Ha. 2.07.70, reddito dominicale L. 996,96;
particella n. 85, seminativo I, Ha. 2.06.60, reddito dominicale L. 991,68;
particella n. 86, seminativo I, Ha. 2.01.90, reddito dominicale L. 969,12;
particella n. 87, seminativo I, Ha 0.05.20, reddito dominicale L. 24,96;
particella n. 88, seminativo I, Ha. 0.05.60, reddito dominicale L. 26,88;
particella n. 89, seminativo I, Ha 0.07.40, reddito dominicale L. 35,52;
particella n. 90, seminativo I, Ha. 0.08.00, reddito dominicale L. 38,40;
particella n. 91, seminativo I, Ha. 0.02.10, reddito dominicale L. 10,08;
particella n. 92, seminativo I, Ha. 0.01.60, reddito dominicale L. 7,68;
particella n. 93, seminativo I, Ha. 0.00.90, reddito dominicale L. 4,32;
particella n. 94, seminativo I, Ha. 0.92.10, reddito dominicale L. 442,08;
particella n. 134, seminativo I, Ha. 1.04.10, reddito dominicale L. 499,68;
particella n. 149, seminativo I, Ha. 0.09.80, reddito dominicale L. 47,04;

8) Corpo II, foglio n. 2, part. 6: fabbricato rurale;

9) Corpo II, foglio n. 2, la particella 17 risulta frazionata come segue:

particella n. 17, seminativo II, Ha. 2.60.30, reddito dominicale L. 937,08;
particella n. 95, seminativo II, Ha. 1.02.00, reddito dominicale L. 367,20;
particella n. 96, seminativo II, Ha. 0.28.50, reddito dominicale L. 102,60;
particella n. 97, seminativo II, Ha. 2.43.20, reddito dominicale L. 875,52;
particella n. 98, seminativo II, Ha. 0.32.20, reddito dominicale L. 115,92;
particella n. 99, seminativo II, Ha. 0.05.60, reddito dominicale L. 20,16;
particella n. 100, seminativo II, Ha. 1.83.80, reddito dominicale L. 661,68;
particella n. 101, seminativo II, Ha. 2.02.30, reddito dominicale L. 728,28;
particella n. 102, seminativo II (non espropriata);
particella n. 103, seminativo II, Ha. 0.04.70, reddito dominicale L. 16,92;
particella n. 104, seminativo II, Ha. 1.84.10, reddito dominicale L. 662,76;
particella n. 105, seminativo II, Ha. 0.03.60, reddito dominicale L. 12,96;
particella n. 106, seminativo II, Ha. 1.20.00, reddito dominicale L. 432,00;
particella n. 107, seminativo II, Ha. 2.10.40, reddito dominicale L. 757,44;
particella n. 108, seminativo II, Ha. 0.50.90, reddito dominicale L. 183,24;
particella n. 109, seminativo II, Ha. 2.40.70, reddito dominicale L. 866,52;
particella n. 110, seminativo II, Ha. 0.04.60, reddito dominicale L. 16,56;
particella n. 111, seminativo II, Ha. 0.76.20, reddito dominicale L. 274,32;

10) Corpo II, totali: superficie Ha. 130.09.60, reddito dominicale L. 60.076,44;

11) Corpo III, foglio n. 58, part. 1: pascolo cespugliato I;

12) Corpo VII, foglio n. 53, part. 14: seminativo IV, superficie Ha. 0.63.80;

13) Corpo VIII, foglio n. 53, part. 7: reddito dominicale L. 1.264,03;

14) Corpo VIII, foglio n. 53, part. 11: reddito dominicale L. 142,56;

15) Corpo VIII: totale reddito dominicale L. 10.063,96;

Riepilogo generale

16) Corpo I: Superficie Ha. 91.06.90;

17) Corpo II: Superficie Ha. 130.09.60;

18) In complesso: Superficie Ha. 537.38.60.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7309)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « C. Troya » di Andria, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 7789 del 10 aprile 1969, il preside del liceo ginnasio statale « C. Troya » di Andria, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal mons. Giovanni Papa la somma di L. 200.000 per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Mons. prof. Francesco Papa ».

(7461)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « A. Manzoni » di Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 4227 del 21 maggio 1969, il preside del liceo ginnasio statale « A. Manzoni » di Milano, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal comitato promotore la somma di L. 1.390.000 per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Salvatore Ferro ».

(7462)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio successivo, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 140, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario esperito al Capo dello Stato dalla signora Vincitorio Angelina nata Donatelli, avverso il ritiro della licenza per l'esercizio provvisorio della gestione della tabaccheria n. 24 di Foggia.

(7464)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « B. V. delle Grazie » di Latisana, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.86/7/2229, in data 20 maggio 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « B. V. delle Grazie » di Latisana (Udine), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(7458)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Dosso »

Con decreto n. 1047 del 31 luglio 1969 la S.p.a. Fonti Levissima, con sede in Valdisotto - frazione Cepina (Sondrio), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata Dosso, che sgorga dalla sorgente Suena Le Prese Dosso in territorio del comune di Valdisotto (Sondrio), in recipienti di alluminio anodizzato di forma cilindrica e della capacità di 200, 500, 1000 e 2000 cc., ermeticamente chiusi in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale. I suddetti recipienti riporteranno sulla parte esterna, suddivisi in tre riquadri, rispettivamente di colore verde i laterali e bianco quello centrale, le identiche diciture e le stesse analisi che risultano sulle etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 957 del 12 aprile 1968.

Il tutto simile all'esemplare allegato al presente decreto, ma in carattere litografico.

L'acqua minerale verrà inscatolata come sgorga dalla sorgente.

(7459)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villanova di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Villanova, frazione del comune di Bagnacavallo, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data odierna che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Villanova di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova, frazione del comune di Bagnavacallo (Ravenna), secondo le nome di cui al titolo 7°, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Daniele Bulgarelli è nominato commissario straordinario ed i signori rag. Gualtiero Fanti, dott. Roberto Barboni, dott. Arrigo Nicolucci sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villanova di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova, frazione del comune di Bagnacavallo (Ravenna), in amministrazione straordinaria con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1969

Il Governatore: CARLI

(7708)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esame, a ottocentocinquanta posti di preside nelle scuole medie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;

Veduta la legge 10 novembre 1954, n. 1119;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Veduta la legge 25 maggio 1962, n. 545;

Veduta la legge 14 novembre 1962, n. 1615;

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;

Veduta la legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la legge di interpretazione autentica 21 novembre 1967, n. 1148;

Veduta la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;

Veduta la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduta la legge 28 marzo 1968, n. 340;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a ottocentocinquanta posti di preside nelle scuole medie.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi i professori ordinari, provvisti di laurea o di diploma rilasciato da istituto superiore di magistero, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo effettivamente prestato nelle scuole con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, e che appartengano ai ruoli della scuola media per effetto della corrispondenza prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Alle suddette condizioni possono altresì partecipare al concorso stesso:

a) i professori di materie tecniche commerciali iscritti nel ruolo transitorio ordinario di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;

b) i professori ordinari iscritti alla data del presente bando nei ruoli degli istituti o scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale che abbiano appartenuto ai ruoli della scuola media o a quelli della scuola media del precedente ordinamento o delle scuole secondarie di avviamento professionale o a quelli delle scuole d'arte, soppressi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

Coloro che, avendo vinto il concorso a posti di preside nella scuola media, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965, risultino decaduti dalla nomina a posti di preside

nella scuola predetta, per rinuncia o per mancato raggiungimento della sede, non sono ammessi a partecipare al concorso di cui al presente bando.

Art. 3.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'articolo 2, commi primo e secondo, intendono partecipare al concorso di cui al presente bando, dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 400 indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado - Div. VII, Roma. La domanda dovrà pervenire direttamente al predetto ufficio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato deve indicare:

il proprio cognome e nome (le donne coniugate o vedove devono indicare prima il cognome del marito);

il luogo e la data di nascita;

la materia d'insegnamento;

la scuola dove presta servizio e, se comandato, l'ufficio o l'ente presso cui presta servizio;

la data di decorrenza del conferimento della qualifica di ordinario;

il titolo di studio di cui è in possesso con la precisazione della data o dell'università o dell'istituto superiore di magistero, nel quale è stato conseguito, nonchè del voto;

le benemerenze riconosciute per aver partecipato alla guerra o alla lotta per la liberazione, oppure il possesso di uno o più titoli previsti dal comma settimo del successivo articolo 6;

il recapito a cui desidera sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

In caso di cambiamento di indirizzo, il candidato dovrà darne tempestiva notizia alla direzione generale suddetta.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte indicazioni del recapito indicato nella domanda; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Nella domanda il candidato deve inoltre dichiarare: *a*) se abbia partecipato al concorso indicato al terzo comma del precedente art. 2; *b*) di aver presentato istanza al competente provveditore agli studi per il rilascio della copia dello stato di servizio di cui al successivo art. 5.

La firma del candidato dovrà essere vistata dal preside della scuola. Per il candidato che abbia incarico di presidenza o che sia in posizione di comando presso gli uffici, la firma dovrà essere vistata, rispettivamente, dal provveditore agli studi o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato medesimo presta servizio.

Non è consentita la trasmissione della domanda per via gerarchica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o che saranno presentate al Ministero, dopo il termine sopraindicato, anche se entro il termine stesso esse siano state spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dalla direzione generale anzidetta.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio (laurea o diploma) o copia conforme di esso, sulla prescritta carta da bollo, autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) certificato, sulla prescritta carta da bollo rilasciato dall'università o dall'istituto, attestante il voto riportato nello esame finale, per il conseguimento della laurea o del diploma. Il certificato non è richiesto quando il voto risulti nel documento prescritto dalla precedente lettera *a*).

I titoli di cultura, le pubblicazioni, (in unico esemplare) nonchè ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, debbono essere acclusi da ogni concorrente alla domanda di partecipazione al concorso, o debbono essere prodotti nel termine stabilito dal precedente articolo 3.

Scaduto tale termine non saranno accettati i titoli e le pubblicazioni o parti di queste, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazioni.

Salvo l'osservanza delle norme contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15, non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati ad altra amministrazione.

Il candidato può solo fare riferimento a titoli e documenti prodotti per partecipare ai concorsi espletati nell'ambito della competenza della Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per il documento di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo, è consentito fare riferimento a quello esistente nel fascicolo personale qualora il titolo di studio originale o la copia autentica di esso non sia stato ritirato per qualsiasi motivo dall'interessato.

Il candidato che si avvalga della predetta facoltà è parimenti esonerato dal produrre il certificato di cui alla lettera *b*), a condizione che nel titolo di studio, già in possesso dell'amministrazione, risulti il voto riportato nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma.

Alla domanda dovrà essere inoltre unito un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni in ordine progressivo, distintamente: di quelli allegati alla domanda e di quelli già in possesso della Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado, nonchè il *curriculum* degli studi e della carriera scolastica.

Art. 5.

Per quanto riguarda la copia dello stato di servizio, da rilasciarsi con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo, i provveditori agli studi competenti, che ne abbiano avuto richiesta ai fini della partecipazione al concorso di cui al presente bando, trasmetteranno entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione della domanda al Ministero - Direzione generale della istruzione secondaria di primo grado, Divisione VII, la copia stessa.

In essa i provveditori agli studi avranno cura di far risultare le qualifiche attribuite al professore durante tutto il servizio prestato, compreso l'eventuale servizio di preside incaricato, nonchè gli estremi di assunzione al protocollo dell'ufficio della istanza dell'interessato, in base alla quale la copia stessa viene rilasciata.

Con la copia dello stato matricolare, i provveditori invieranno un proprio attestato, in carta libera, da rilasciarsi in seguito all'esame del fascicolo personale del concorrente, da cui risulti se il concorrente stesso durante tutto il servizio di ruolo sia stato in effettivo servizio presso le scuole statali di istruzione secondaria ovvero sia stato comandato o distaccato o comunque a disposizione presso amministrazioni, uffici, enti, associazioni, ecc., precisando in tale ipotesi la durata, per ciascun anno scolastico, della posizione di comando, distacco o collocamento a disposizione.

Contemporaneamente alla trasmissione al Ministero, della copia dello stato di servizio e dell'attestato di cui sopra, i provveditori invieranno all'interessato una seconda copia dello stato di servizio e copia dell'attestato stesso.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, citato, sono valutati, ai fini del concorso, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole governative, ivi compreso quello di ruolo speciale transitorio;

b) titoli di studio e di cultura.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

La commissione giudicatrice determinerà preliminarmente i criteri di valutazione dei titoli di studio e di cultura nonchè di quelli relativi alla partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione per i casi di parità di merito di cui al successivo sesto comma del presente articolo e stabilirà la votazione minima che il candidato deve ottenere nella prova colloquio perchè la prova stessa possa intendersi superata.

I criteri di valutazione dei titoli e quanto stabilito per la prova colloquio saranno portati a conoscenza dei candidati mediante affissione all'albo della Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado dell'estratto del verbale della apposita riunione della commissione giudicatrice.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova-colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; l'elenco sottoscritto dal presidente verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra od alla lotta di liberazione; in via subordinata si applicano le norme di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini dello spareggio i candidati debbono accludere alla domanda, fatta eccezione per il certificato di cui alla lettera *r*), la necessaria documentazione, tenendo presente che:

a) la qualifica di ex combattente della guerra 1915-1918 o della guerra 1940-43, deve risultare dalla dichiarazione integrativa (o dalla copia autenticata di essa) rilasciata rispettivamente, ai sensi della circolare n. 588 GM 1922 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1953, n. 93;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale Militare Ufficiale 1937, in carta da bollo;

c) la qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

d) la concessione della medaglia al valore militare o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente e con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia autenticata di essi;

e) la qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido;

f) per i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, per i prigionieri delle Nazioni Unite, per i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, per i prigionieri in Germania o in Giappone, per i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e per i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, per gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, la rispettiva qualifica deve risultare dalla documentazione rilasciata dalla competente autorità a termini delle vigenti disposizioni;

g) i reduci dalla deportazione o dell'internamento debbono presentare apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

h) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono esibire l'attestazione prevista nell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

l) i mutilati ed invalidi civili debbono produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo;

m) i mutilati ed invalidi per servizio debbono produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

n) gli orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra ed equiparati dal 16 gennaio 1935 debbono presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani di caduti per servizio debbono produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

o) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*) debbono documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

p) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio debbono documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

q) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, debbono produrre un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualità;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i documenti sopra specificati nel presente articolo, i concorrenti possono fare riferimento a quelli che abbiano già fatto acquisire nel proprio fascicolo personale o a quelli prodotti per la partecipazione ai concorsi espletati nell'ambito della competenza della Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado.

Il candidato che avrà superato la prova colloquio dovrà produrre il certificato dello stato di famiglia entro 10 giorni dalla prova stessa.

Per il caso di successive variazioni, il candidato medesimo dovrà presentare un nuovo certificato entro la data stabilita dalla commissione come termine per le prove colloquio, termine che verrà comunicato mediante apposito avviso nel Bollettino ufficiale - Parte II - del Ministero.

Art. 7.

I vincitori avranno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse.

I vincitori che avranno rinunciato alla nomina o non avranno raggiunto la sede nel termine prefisso, decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1969

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1969
Registro n. 43, *foglio n.* 274.

(4990)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Concorso pubblico per esami a venticinque posti di medico di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a venticinque posti di medico di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario, presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

In aggiunta ai posti messi a concorso l'ente si riserva la facoltà di conferire in tutto od in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto della approvazione della graduatoria

Dei predetti posti la percentuale del 20% è riservata al personale in servizio presso l'ente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè — in continuità di rapporto di impiego — alla data di decorrenza della nomina in prova, che sia comunque in possesso del prescritto titolo di studio.

Ove non risultassero conferibili al personale medesimo tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'istituto secondo l'ordine stabilito della graduatoria.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e debbono essere iscritti all'albo professionale dei medici chirurghi.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 32 anni salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'E.N.P.I., dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Per il personale dell'E.N.P.I. assunto a norma dell'art. 13 della deliberazione del consiglio di amministrazione 15 marzo 1965, il requisito del limite di età deve essere posseduto all'atto dell'assunzione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 27, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato con la legge del 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi per fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961 n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto del 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro, nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

7) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari ed incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università, o l'istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai punti 1), 2) e 3), ed ai punti 6 e 7 sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 punto 2, comma secondo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione, indirizzate alla Direzione generale dell'E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria 220, Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata, o fatte pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per le domande presentate direttamente alla direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, nonchè l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i *dipendenti* dell'E.N.P.I. è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà *nominata* dal presidente dell'ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame

All'atto di presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte dei sindaco o da parte di un notaio.

In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione *C*, se *dipendenti* da amministrazioni dello Stato oppure carta di indentità rilasciata dal comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Nei confronti del personale dipendente dall'ente che sosterrà le prove di esame, i giorni occorrenti per la partecipazione al concorso saranno considerati a titolo di congedo straordinario.

Art. 8.

L'esame consisterà in tre prove scritte, per ciascuna delle quali saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di *tempo e in una prova orale* secondo il seguente programma:

1ª *prova*: Clinica medica generale;

2ª *prova*: Malattie professionali;

3ª *prova*: Igiene o fisiologia del lavoro.

La prova orale verterà sulle materie di esame scritto. Inoltre il candidato dovrà dimostrare di conoscere la struttura, l'organizzazione ed i compiti istituzionali dell'E.N.P.I. nonchè i principali elementi di legislazione prevenzionale.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate per quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono la ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire alla direzione generale dell'E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorre dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni e che abbiano diritto all'elevazione di tale li-

mite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono far pervenire alla direzione generale dell'E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 13 gli appositi documenti elencati nell'art. 11 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato la prova orale e le prove pratiche e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 10 i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27800/om. in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/0d, in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo di L. 400, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) i figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui usufruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro a seguito di lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico dovranno presentare, il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documantare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*), e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'appo-

sito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento delle pensioni di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovanno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, del prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità del modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono vadide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che di trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consiliari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di politica per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle amministrazioni dello Stato o da altre pubbliche amministrazioni:

a) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400 con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono; da cui risultino la data di inizio e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente sopresso;

d) gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale, rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947 n. 500 e del 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma dell'art. 10.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 12.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 9 e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'am-

ministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica e le capacità intellettuali.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su « Notizie dall'E.N.P.I. ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400;

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti l'originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

B) certificato di iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi;

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione non abbia oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3 punto 2).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consiliare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità delegate;

D) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la precentazione della domanda di ammissione al concorso;

E) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

F) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato medico su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordo mutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'E.N.P.I. con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

H) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 10) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organici di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare rispettivamente, un estratto matricolare e un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili, dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati sottoposti ancora alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400.

Art. 14.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente saranno nominati « medico di 2ª classe » in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 16.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di medico di 2ª classe nella categoria direttiva, ruolo sanitario, e cioè uno stipendio annuo lordo di L. 1.764.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote per aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia oltre ad una indennità speciale nella misura lorda di L. 25.000 mensili e ad una indennità medica nella misura lorda di L. 45.000 mensili corrisposte per i soli mesi di effettivo servizio, nonchè l'indennità integrativa speciale.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il presidente: PREDA

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Alla direzione generale dell'E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria 220 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . . . (prov. di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a venticinque posti di medico di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario. Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).
laurea in . . presso l'università di . . in data . con punti
di essere in possesso dell'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi (provincia di . .).

Dichiara inoltre di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimento penali in corso (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti penali pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara .
(secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso
di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . (oppure perchè riformato o rivedibile).

Dichiara infine di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . . . . (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'E.N.P.I. sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

(7365)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Ispica.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 420 del 14 febbraio 1969, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Ispica, vacante al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dovere procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Ragusa, dell'ordine dei medici di Ragusa e del comune di Ispica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Ispica è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Signorelli prof. Saverio, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Catania;

Cefalù prof. Mariano, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Catania;

Di Salvo dott. Paolo, medico provinciale superiore titolare dell'ufficio di Trapani;

Runza dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Ragusa;

Iannizzotto dott. Aristide, ufficiale sanitario del comune di Scicli.

Segretario:

Guccione dott. Saverio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Ragusa.

La commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Catania presso l'istituto di igiene dell'Università, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Ragusa e a quello del comune di Ispica.

Ragusa, addì 25 luglio 1969

Il medico provinciale: RANDAZZO

(7364)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 212 del 14 febbraio 1968 e n. 1479 del 30 settembre 1968, con i quali veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quindici posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Cagliari;

Visto il proprio decreto n. 2057 del 31 dicembre 1968, con il quale sono stati ammessi trentanove candidati al concorso medesimo;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 809 del 14 giugno 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Marras Aldo	punti	70,154	su 120
2. Carboni Giuseppe	»	69,094	»
3. Flore Sebastiano	»	68,024	»
4. Atzeni Giuseppe	»	67,157	»
5. Guiso Giuseppe	»	66,267	»
6. Steri Dante	»	65,489	»
7. Pilia Antonio	»	64,720	»
8. Lintas Salvatore	»	63,534	»
9. Masala Mario	»	62,568	»
10. Espa Giampiero	»	61,766	»
11. Serra Antonino	»	61,090	»
12. Jadevaia Roberto	»	60,246	»
13. Ragonici Rosolino	»	59,312	»
14. Flore Tito	»	58,809	»
15. Beccu Giampietro	»	58,172	»
16. Carta Salvatore	»	57,967	»
17. Costa Mario	»	55,725	»
18. Pinna Gian Franco	»	54,228	»
19. Sechi Antonio Luigi	»	48,630	»
20. Sini Gavino Giuseppe	»	46,518	»

Il presente decerto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 9 agosto 1969

Il veterinario provinciale: CANCEDDA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1066 del 9 agosto 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso, bandito con decreti n. 212 del 14 febbraio 1968 e n. 1479 del 30 settembre 1968, per titoli ed esami a quindici posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cagliari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento predetto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Marras Aldo: Quartu S. Elena (c. consorziale);
2) Carboni Giuseppe: Serramanna (c. consorziale);
3) Flore Sebastiano: Sinnai (c. consorziale);
4) Atzeni Giuseppe: Dolianova (c. consorziale);
5) Guiso Giuseppe: S. Antioco (c. consorziale);
6) Steri Dante: Villaspeciosa (c. consorziale);
7) Pilia Antonio: Guspini (c. comunale);
8) Lintas Salvatore: Senorbì (c. consorziale);
9) Masala Mario: Ghilarza (c. consorziale);
10) Espa Giampiero: Sarrok (c. consorziale);
11) Serra Antonino: Ales (c. consorziale);
12) Jadevaia Roberto: Guasila (c. consorziale);
13) Ragonici Rosolino: Neoneli (c. consorziale);
14) Flore Tito: S. Nicolò Gerrei (c. consorziale);
15) Carta Salvatore: Busachi (c. consorziale).

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi nell'albo di questo ufficio, della prefettura di Cagliari e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 9 agosto 1969

Il veterinario provinciale: CANCEDDA

(7706)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.